



Question Time 2022 N.1:

Privacy e Covid

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI DELLA VOSTRA SCUOLA (RPD O DPO)

Giampaolo Spaggiari, *Analista di sistemi e procedure diplomato
all'Università di Modena e consulente nuove tecnologie*

Giuseppe Bove, *Avvocato e consulente legale*



Privacy officer certificati TUV - Schema CDP sviluppato in accordo alla ISO/IEC
17024:2012

Perfezionati in Data Protection presso l'università La Statale di Milano



DPO/RPD per più di 80 istituzioni scolastiche

Consulenti privacy e DPO per aziende ed enti pubblici

RPD - RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI

3

Casi in cui va sempre consultato l'RPD:

- dubbi o perplessità nell'applicazione della normativa
- quando occorrono violazioni di dati personali (data breach)
- In caso di reclami o richieste di chiarimenti da parte di interessati
- In caso di richieste di esercizio di diritti da parte di interessati



E-mail di contatto: rpd@progettoprivacy.it

Telefono: 338.3125251

PRIVACY E INTERESSE PUBBLICO

4



Progetto Privacy Srl

Il diritto alla privacy dove sussistono ragioni di interesse pubblico e di obbligo normativo, oltre che di tutela di interessi privati legittimi, viene affievolito o annullato.



Decreto Capienze (D.L. 08/10/ 2021, n. 139):

come è intervenuto sul Codice della Privacy

Ha modificato il rapporto tra il trattamento dei dati personali dei cittadini e le finalità di interesse pubblico



Decreto Capienze (D.L. 08/10/ 2021, n. 139): come è intervenuto sul Codice della Privacy

6



Progetto Privacy Srl

L'articolo 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 139/2021 aggiunge all'articolo 2-ter del Codice della Privacy un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il trattamento da parte di un'autorità pubblica

“è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti”.

Decreto Capienze (D.L. 08/10/ 2021, n. 139):
come è intervenuto sul Codice della Privacy

7



Progetto Privacy Srl

A quali Autorità si applica questo
principio?

Nello specifico, tali autorità sono
quelle di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Decreto Capienze (D.L. 08/10/ 2021, n. 139): come è intervenuto sul Codice della Privacy

8



2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, **ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative**, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.
(2)

Decreto Capienze (D.L. 08/10/ 2021, n. 139): come è intervenuto sul Codice della Privacy



Gli unici paletti previsti dall'art. 9, comma 1, lett. a) consistono:

- ▶ nell'obbligo di dare un'adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento e alle finalità,
- ▶ fornire ogni altra informazione necessaria per assicurare un trattamento corretto e trasparente dei dati degli interessati, e il rispetto dei loro diritti di ottenere la conferma e la comunicazione di un trattamento che li riguardi.

Gestione Personale Scolastico

Sospensione del personale scolastico

11



Progetto Privacy Srl

Il personale scolastico che contrae il virus SARS-CoV-2 durante il periodo di sospensione ed esibisce la relativa certificazione al Dirigente scolastico, può rientrare in servizio?

La sospensione prevista per il personale scolastico ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DL 172/2021 deve essere revocata nel momento in cui l'interessato possiede ed esibisce ai soggetti preposti alla verifica (art. 2, c. 2 del DL 172/2021), all'atto del rientro a scuola, **certificazione verde rafforzata**.

Differimento della vaccinazione in presenza di malattia

12

Il personale scolastico che esibisce certificato di malattia rilasciato dal proprio MMG curante è soggetto a verifica di adempimento dell'obbligo vaccinale?

La **nota MI n. 1929 del 20/12/2021** specifica che “le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate solo nei confronti di coloro [...] che versano nelle condizioni di infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinino l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro.”

Pur non attestando, il certificato di malattia emesso dal MMG curante, una condizione di infermità determinante inidoneità al lavoro, in presenza di un singolo episodio di esibizione, - da parte del soggetto che ha presentato richiesta di vaccinazione nei termini prescritti dal DL 172/21 -, di un certificato di malattia sopravvenuta precedentemente al momento della vaccinazione e che risulti ostativa alla stessa, **il Dirigente Scolastico invita il dipendente a comunicare una nuova data di prenotazione della vaccinazione, procedendo con la sospensione nel caso di inadempimento.**



Progetto Privacy Srl

SULL'OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO IN MALATTIA: UNA PRONUNCIA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI

13



Progetto Privacy Srl

In data 24 gennaio 2022 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, all'Ufficio scolastico regionale della Puglia e all'Ambito territoriale di Bari il richiesto parere sull'obbligo vaccinale del personale scolastico in malattia, ricevendo come risposta di attenersi alla lettera della legge (nel caso di specie il decreto-legge 172/2021), che richiede la vaccinazione all'atto in cui il soggetto presta o deve poter prestare servizio, con la "conseguente frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso".

È evidente – precisa l'Avvocatura – che, sussistendo uno stato di malattia, non può considerarsi un soggetto assente ingiustificato. E, d'altra parte, "non sarebbe nemmeno esigibile, in capo a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino) volto all'assolvimento del suddetto obbligo".

Pertanto suggerisce di procedere all'invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia o, in alternativa, a inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell'attestazione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di malattia.

SULL'OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO IN MALATTIA: UNA PRONUNCIA DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI



Il parere, in fatto, per essere scritto, riguarda il...

... dipendente e la conseguente non frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso.

Si suggerisce, pertanto, di procedere all'invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia o, in alternativa, a inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell'attestazione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di congedo per malattia.

Nei termini di cui sopra è reso il richiesto parere.

L'AVVOCATO ESTENSORE
(Lydia Fiandaca)

L'AVVOCATO DISTRETTUALE F.F.

**LYDIA
FIANDACA**

Firmato digitalmente
da LYDIA FIANDACA
Data: 2022.01.24
20:24:30 +01'00'

REGIONE PUGLIA - DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ S.R.L. -



Gestione Alunni DSA e BES

Attività didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in DAD/DDI

È consentito agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali delle classi in DAD/DDI svolgere comunque l'attività didattica in presenza?



La nota interministeriale **n. 71 del 21 gennaio 2022** dispone che la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle classi in DAD/DDI può avvenire previo ottenimento del consenso dei genitori.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti affetti da SARS-CoV-2, o comunque a coloro che manifestino sintomatologia respiratoria o nei quali la temperatura corporea risulti superiore a 37,5°.

Vanno inoltre rispettate eventuali misure sanitarie, come la misura della quarantena. Pertanto, lo svolgimento dell'attività didattica in presenza va garantito ogni qualvolta possibile, purché gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali non presentino una condizione di malattia e non siano sottoposti ad un provvedimento di quarantena.

Secondo quale modalità potrà essere verificato, per la secondaria, se gli alunni sono vaccinati o meno?

Come specificato nella Circolare Interministeriale 1782 del 08/01/2022, “L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso”, quindi potrà visionare la relativa documentazione.





COVID-19
CORONAVIRUS



**E PROTEZIONE
DEI DATI**

(pagina informativa in costante aggiornamento)

La scuola può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19?

Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte.



Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening per il Covid-19 negli istituti scolastici? 1/2

Le strutture sanitarie territorialmente competenti possono promuovere campagne di screening sulla positività al Covid-19, in contesti a rischio contagio, come quello scolastico. La partecipazione degli alunni ai test può avvenire solo su base volontaria.

In tal caso, la titolarità del trattamento effettuato nell'ambito delle predette attività di screening resta in capo alla struttura sanitaria (la AUSL e non l'istituto scolastico) che lo promuove e che, pertanto, è l'unica legittimata a raccogliere le adesioni e a comunicare i risultati alla famiglia.

Il ruolo della scuola, anche nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, deve essere quello di promozione, supporto, nonché di intermediazione tra struttura sanitaria e famiglie, senza di regola raccolta di dati personali.



Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening per il Covid-19 negli istituti scolastici? 2/2

Laddove, in ragione di peculiari esigenze locali legate al contesto emergenziale, le strutture sanitarie ritengano necessario avvalersi degli istituti scolastici per la raccolta delle adesioni ai predetti screening, le scuole potranno trattare, per conto delle strutture sanitarie, in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento), unicamente i dati degli alunni necessari ad agevolare l'organizzazione degli screening.

Nei diversi casi in cui, ai fini dello svolgimento delle attività di prevenzione connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, la struttura sanitaria reputi indispensabile acquisire dagli istituti scolastici gli elenchi degli alunni iscritti cui rivolgere l'invito a effettuare i predetti screening, la comunicazione dei nominativi è ammissibile, fino al termine dello stato di emergenza, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

È inoltre opportuno che le modalità di esecuzione delle predette campagne presso i locali scolastici assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale, evitando di suscitare disagio negli alunni o creare disparità tra gli stessi per effetto della partecipazione o meno allo screening prediligendo l'effettuazione delle operazioni in prossimità dell'orario di ingresso o al termine delle lezioni.



Sono consentite le riprese e le registrazioni audio-video delle lezioni svolte nell'ambito della didattica digitale integrata?

Nell'ambito della didattica digitale integrata il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni.

Diversamente **non è invece ammessa la video registrazione della lezione a distanza in cui si manifestano le dinamiche di classe.** Ciò in quanto l'utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo "spazio virtuale" in cui si esplica la relazione e l'interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante "Scuola e privacy" in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a "L'utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati" delle richiamate "Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali").

Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d'autore). In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all'accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque).

È possibile far sottoscrivere agli studenti o ai genitori, per gli alunni minorenni, delle autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all'eventuale esposizione al contagio da Covid-19, quale condizione per l'accesso a scuola?



No, attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare il proprio o l'altrui stato di salute. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Pertanto, le istituzioni scolastiche, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono tenute ad attuare le misure già previste nel Protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020. In particolare, tale Protocollo prevede che i dirigenti scolastici, per prevenire la diffusione del virus, siano tenuti a rendere edotti, attraverso un'apposita comunicazione, il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni circa le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.

Nello specifico, le informazioni da rendere riguardano: l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5°, il divieto di fare ingresso nei locali scolastici se provenienti da zone a rischio o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, etc.

In occasione della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico promossa dal Governo per il contrasto al Coronavirus, può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovante l'effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l'assenza del dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione? 1/2

Sì. In generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha già chiarito che risulta giustificata la richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza di documentazione relativa all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze correlate a tali esigenze (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del 14 giugno 2007, punto 8.2, ultimo capoverso).

Pertanto il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell'assenza dal servizio, è legittimato all'acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre.

In occasione della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico promossa dal Governo per il contrasto al Coronavirus, può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovante l'effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l'assenza del dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione? 2/2



Resta salvo che ove dalla attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l'amministrazione scolastica, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall'utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par.1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell'avvenuta vaccinazione (si veda FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo").

Appare opportuno ribadire che il giustificativo per l'assenza dal lavoro per malattia dovuta a prestazioni sanitarie specialistiche o per altro permesso previsto dalla contrattazione collettiva di settore non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata dal dipendente.

Quali sono le misure che l'istituto scolastico deve adottare per trattare i dati dello studente che usufruisce della didattica in presenza nell'ipotesi di due casi positivi in classe?

Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell'attività didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:

- per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;
- esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
- secondo modalità che assicurino la sicurezza e l'integrità dei dati;
- senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall'alunno all'atto del controllo;

(segue...)



Quali sono le misure che l'istituto scolastico deve adottare per trattare i dati dello studente che usufruisce della didattica in presenza nell'ipotesi di due casi positivi in classe?



- nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l'App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
- da personale autorizzato e istruito.

INOLTRE

Il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall'intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell'elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 recante
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”

Non è più necessaria l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, ma soltanto la verifica della certificazione verde mediante l'applicazione mobile aggiornata nei seguenti casi:

- Per gli studenti in autosorveglianza con due casi di positività nella classe nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale che devono entrare in classe
- Per la riammissione in classe degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali dell'Emilia-Romagna

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie dell'Emilia-Romagna

e, p.c. Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Oggetto: Decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”*.



Progetto Privacy Srl



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale in presenza di almeno tre casi di positività nella classe – “ *del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.”*

Alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 27 gennaio 2022 - data di entrata in vigore del decreto legge 4/2022 - per la fruizione della didattica in presenza (nel caso di presenza di 2 positivi nelle scuole secondarie) e per la riammissione in classe (in tutti gli ordini e gradi di scuola), dopo i previsti dieci giorni di sospensione dell'attività in presenza, degli alunni in regime sanitario di autosorveglianza⁴ è sufficiente la verifica della certificazione verde mediante l'app mobile opportunamente aggiornata.

3. Test antigenici rapidi

Il comma 2 del già citato art. 30 del decreto legge 44/2022 recita: “ *La misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32”*

Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero modificare il quadro normativo ad oggi vigente ed eventuali diverse indicazioni che dovessero pervenire. In questo caso ci si riserva di fornire successivi aggiornamenti.

⁴ Ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si ha riguardo a “*coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19....”*



Controlli e Privacy

31

Pertanto in ottemperanza al Regolamento europeo sulla riservatezza dei dati personali vanno adottate misure per:

- l'utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter consentire all'alunno di frequentare in presenza;
- lo svolgimento delle sole operazioni di trattamento obbligatorie rispetto alle finalità perseguite con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- la limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento delle finalità prescritte;
- la trasmissione di una adeguata informativa alle famiglie che le istituzioni scolastiche dovranno anche pubblicare sul proprio sito web istituzionale;
- l'utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni accidentali o illecite quali la divulgazione non autorizzata ovvero l'accesso non autorizzato.



Progetto Privacy Srl

Controlli e Privacy

32



Il Garante della Privacy ha evidenziato che nel caso di esibizione del Green-pass deve essere utilizzata esclusivamente l'App. Verifica-C19 (modalità rafforzata).

Per verificare il Green-Pass con l'applicazione Verifica-C19 è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. il docente o il funzionario ATA deve richiedere l'esibizione del certificato al ragazzo; quest'ultimo deve mostrare il QR-Code alternativamente in formato digitale sul cellulare o sul tablet oppure in copia stampata cartacea;
2. l'App. Verifica-C19 scansiona il QR-Code, ne ricava le informazioni necessarie e procede con il controllo.
3. A questo punto L'App. può visualizzare: Schermata Rossa (Certificazione non valida o scaduta o errore di lettura); Schermata Verde (Certificazione valida).

E' POSSIBILE DIFFONDERE L'IDENTITÀ DELLE PERSONE POSITIVE AL COVID-19 O SOTTOPOSTE A ISOLAMENTO?

- ▶ No, la disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d'urgenza sull'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- ▶ Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell'isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell'epidemia

RIFERIMENTI PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI:

- ▶ Sito del Garante: www.garanteprivacy.it
- ▶ Pagina del MIUR:
<https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>
- ▶ E-mail RPD di Istituto: rpd@progettoprivacy.it



Thank
You

DOMANDE?